

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 56 del 30/11/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Settore 4 – P.M. - Bilancio – Affari Legali -

Dalla Residenza Municipale, li 06 dicembre 2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2012 al 25/12/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI 166/11 REG. SENT. E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO 718/11 REG.SENT.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Alle ore 21:14 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	G
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.

I Consiglieri Galli e Gennari sono assenti giustificati

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: BONDI, UBALDUCCI, SANCHI, CIBELLI, GALVANI.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. E.E.L.L. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 65 (proponente: Sindaco) predisposta in data 11/11/2012 dal Dirigente dott. Ruggero Ruggiero;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/11/2012 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott. Ruggero Ruggiero;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 22/11/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Sindaco Cecchini, la cui registrazione integrale è depositata agli atti della Segreteria Generale;

Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

- Consiglieri presenti e votanti n.15,
- Voti favorevoli n.12 (Maggioranza più i Consiglieri Arduini del G.M., Casanti e Lattanzio di O.C.),
- Voti contrari n. ==
- Astenuti.....n. 03 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini di L.N.)

DELIBERA

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 65

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presentata dal Presidente del Consiglio ;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i Consiglieri Arduini del G.M., Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini di L.N.;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 11/11/2012

SETTORE: IV – Polizia Municipale – Traffico – AA.EE./Suap – Ced -Parcometri/Parco - Auto

SERVIZIO: Polizia Municipale

DIRIGENTE RESPONSABILE: dott. Ruggero Ruggiero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”;

Posto che;

- con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Rimini in data 13/09/2010 il Sig. Giampietro Graziosi impugnava il verbale n. 007718/10 elevato da personale appartenente al corpo di Polizia Municipale di Cattolica per violazioni al C.d.S.;
- con decreto datato 21/10/2010 del Giudice di Pace di Rimini, avv. Francesco Sorlini, inviato a mezzo fax al Comune di Cattolica il 22/10/2010 Prot. Gen. n. 0027129/2010, veniva fissata l'udienza dell'11/10/2010 per la comparizione delle parti e la discussione del procedimento R.G. 5628/2010;

Letta la sentenza n. 166/11 del Giudice di Pace di Rimini, con la quale, Giudice di Pace di Rimini, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Giampietro Graziosi, annulla il verbale di contestazione n. 007718/10 e condannava il Comune di Cattolica a rifondere le spese di giudizio, liquidandole in Euro 400,00 comprensive di onorari, diritti e spese oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, per un ammontare complessivo pari a Euro 503,36;

Dato atto che la suddetta sentenza è provvisoriamente esecutiva e munita di formula esecutiva;

Vista la richiesta di pagamento pervenuta in data 15/10/2012 prot. Gen. 0027676/2012, inviataci dall'Avv. Leardini Stefano, procuratore domiciliatario anche a riscuotere somme per conto del Sig. Giampietro Graziosi;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 166/11 e per l'effetto riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, come sopra espresso;

Posto altresì che;

- con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Catanzaro, il Sig. Domenico Gareri impugnava il provvedimento di fermo amministrativo relativo al veicolo Piaggio targato CV11988 e la relativa cartella di pagamento n. 00100120100000017993000 emessa dalla CORIT Riscossioni Locali S.p.A. a seguito del mancato pagamento del verbale di infrazione al C.d.S. n. 001171/07 elevato da personale appartenente al corpo di Polizia Municipale di Cattolica;
- con decreto datato 03/01/2011 del Giudice di Pace di Catanzaro, notificato a mezzo atto giudiziario al Comune di Cattolica il 25/01/2011 Prot. Gen. n. 0002144/2011, veniva fissata l'udienza del 16/03/2011 per la comparizione delle parti e la discussione del procedimento R.G. 3914/2010;

Letta la sentenza n. 718/11 del Giudice di Pace di Catanzaro con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Domenico Gareri, il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava l'inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento n. 00100120100000017993000 emessa da CORIT Riscossioni Locali S.p.A. con conseguente annullamento del provvedimento di fermo amministrativo iscritto dalla CORIT Riscossioni Locali S.p.A. sul motociclo Piaggio targato CV11988 di proprietà dell'attore e condannava il Comune di Cattolica in solido con la CORIT Riscossioni Locali S.p.A. a rifondere le spese di giudizio, liquidandole in Euro 500,00 di cui Euro 60 per le spese ed Euro 440,00 per diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, per un ammontare complessivo pari a Euro 682,91 di cui, per effetto della condanna solidale al pagamento delle spese e competenze di giudizio, Euro 341,46 a carico del Comune di Cattolica;

Dato atto che la suddetta sentenza è provvisoriamente esecutiva e munita di formula esecutiva;

Vista la richiesta di pagamento pervenuta in data 02/10/2012 prot. Gen. 0026517/2012, inviataci dall'Avv. Antonio Amato, procuratore domiciliatario anche a riscuotere somme per conto del Sig. Domenico Gareri;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 718/11 e per l'effetto riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, come sopra espresso;

Visto:

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di

bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

A voti

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.

2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di Euro 844,82, riferito al pagamento delle spese e competenze di giudizio derivanti dalle sentenze esecutive:

- n. 166/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini riguardante la causa Graziosi Giampietro/Comune di Cattolica, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- n. 718/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Catanzaro riguardante la causa Gareri Domenico/Comune di Cattolica/CORIT Riscossioni Locali S.p.A., che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di Euro 844,82 graverà sul capitolo 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio" del bilancio 2012.

4) Di demandare al Dirigente del Settore "Affari Legali" l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione delle somme indicate in sentenza e riconosciute con il presente atto;

5) Di inviare il presente provvedimento alla procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile.